REGOLAMENTO (CEE) N. 2864/71 DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto concerne il latte fresco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede l'applicazione d'un regime di prelievi per le importazioni di tutti i prodotti di cui all'articolo 1 del citato regolamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1578/71 (4), non prevede le disposizioni relative al calcolo dei prelievi per il latte fresco appartenente alla sottovoce 04.01 A della tariffa doganale comune ;

considerando che tali prodotti possono essere utilizzati, tra l'altro, come materie prime per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari ed in particolare per la fabbricazione del latte scremato in polvere e del burro ; che è quindi opportuno derivarne il prelievo dal prelievo che è applicabile a questi due prodotti, rispettivamente prodotti pilota del gruppo n. 2 e del gruppo n. 6 ; che occorre tuttavia prevedere un elemento supplementare nel caso in cui all'importazione il prezzo di un prodotto appartenente alla sottovoce 04.01 A della tariffa doganale comune non si trovi in un rapporto normale con i prezzi generalmente praticati per gli altri prodotti lattiero-caseari ;

considerando che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista nel presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune ;

considerando che occorre adottare misure applicabili fino al 31 marzo 1972,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO .

Articolo 1

L'articolo 4 bis seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 823/68 :

« *Articolo 4 bis*

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 6 è uguale :

1. se appartiene alla sottovoce 04.01 A I a), alla somma degli elementi seguenti :
   a) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera a),
   b) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera b),
   c) un elemento pari a 5 unità di conto ;

2. se appartiene alla sottovoce 04.01 A I b), alla somma degli elementi seguenti :
   a) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera a),
   b) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera b),
   c) un elemento pari a 3 unità di conto ;

3. se appartiene alla sottovoce 04.01 A II a) 1, alla somma degli elementi seguenti :
   a) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera a),
   b) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera b),
   c) un elemento pari a 3 unità di conto ;

4. se appartiene alla sottovoce 04.01 A II a) 2, alla somma degli elementi seguenti :
   a) un elemento calcolato in conformità del punto 6, lettera a),
   b) un elemento calcolato in conformità del punto 6, lettera b),
   c) un elemento pari a 3 unità di conto ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(4) GU n. L 166 del 24. 7. 1971, pag. 1.

5. se appartiene alla sottovoce 04.01 A II b) 1, alla somma degli elementi seguenti :

   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2 moltiplicato per il coefficiente 0,0862,

   b) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6 moltiplicato per il coefficiente 0,0476,

   c) un elemento pari a 2 unità di conto ;

6. se appartiene alla sottovoce 04.01 A II b) 2, alla somma degli elementi seguenti :

   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2 moltiplicato per il coefficiente 0,0862,

   b) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6 moltiplicato per il coefficiente 0,0714,

   c) un elemento pari a 2 unità di conto.

Tuttavia, fintantoché si costati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto appartenente alla sottovoce 04.01 A non si trova in un rapporto normale con i prezzi generalmente praticati per gli altri prodotti lattiero-caseari, può essere fissato un prelievo pari alla somma degli elementi seguenti :

a) un elemento uguale all'importo derivante dalle disposizioni di cui al comma precedente,

b) un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire il rapporto normale tra il prezzo del prodotto in causa ed i prezzi degli altri prodotti lattiero-caseari all'importazione nella Comunità. »

Articolo 2

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68, nella colonna « gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura all'allegato II », la sottovoce « 04.01 B » è sostituita dalla voce « 04.01 ».

Articolo 3

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68, per quanto concerne la voce 04.01, è modificato conformemente alle due prime colonne che figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

La nomenclatura tariffaria che figura all'allegato del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.
Esso è applicabile fino al 31 marzo 1972.

2. Tuttavia, le modifiche della nomenclatura previste nel presente regolamento non influiscono sull'applicabilità dei certificati di esportazione rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievi (P) (a titolo indicativo)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :	
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :	
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	16 (P)
	b) altri	16 (P)
	II. altri :	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	1. inferiore o uguale a 4 %	16 (P)
	2. superiore a 4 %	16 (P)
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	1. inferiore o uguale a 4 %	16 (P)
	2. superiore a 4 %	16 (P)
	B. (immutato)	